



**Città della Spezia**

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE  
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Servizi Sociosanitari

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITA' AGEVOLATA A FAVORE DI DISABILI, ADULTI E MINORI ED A FAVORE DI PERSONE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DELLA SPEZIA**

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta (art. 14 comma 3 del D.lgs.201/2022)**

## INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di mobilità agevolata a favore di disabili, adulti e minori, ed a favore di persone seguite dai servizi sociali del comune della spezia
Ente affidante	Comune della Spezia
Tipo di affidamento (appalto/concessione/contratto di servizio)	Appalto
Modalità di affidamento (gara/inhouse/società mista; se normativa speciale indicare il testo di legge di riferimento)	<b>Gara ad evidenza pubblica</b>
Durata del contratto	<b><u>Tre anni</u></b> <b>Opzione di rinnovo del contratto</b> - Al termine del terzo anno di vigenza dell'appalto l'AC si riserva la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con l'Impresa aggiudicataria (di seguito IA) per un ulteriore periodo fino ad un massimo di tre anni. <b>Opzione di proroga tecnica</b> - L'IA è comunque obbligata a proseguire lo svolgimento delle prestazioni per il tempo eventualmente necessario al subentro del nuovo appaltatore, alle condizioni economiche e normative stabilite nel presente capitolato e stabilite inoltre nei documenti costituenti l'offerta ed al medesimo livello qualitativo/gestionale.

Nuovo affidamento	no
Servizio già affidato	sì
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune della Spezia

#### **SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

Nominativo	Stefania Branchini
Ente di riferimento	Comune della Spezia
Area/servizio	Struttura organizzativa politiche sociali e sanitarie
Telefono	0187 745609
Email	stefania.branchini@comune.sp.it
Data di redazione	18/04/2023

## **SEZIONE A**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedeva come *milestone* da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, obiettivo che è stato raggiunto con l'approvazione del D.lgs. 22 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", entrato in vigore il 31 dicembre 2022, in attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 del citato D.lgs. 201/2022, per il quale, gli enti locali, prima dell'avvio delle procedura di d'affidamento, redigono *"un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo"*. La relazione cui sopra (art. 14 comma 3) è pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente affidante e contestualmente trasmessa all'Autorità nazionale anticorruzione, per la pubblicazione sul proprio portale.

Il servizio oggetto della presente relazione è il *servizio di mobilità agevolata* inteso come un sistema di trasporto pubblico volto a rispondere a particolari esigenze di mobilità, ben individuabili nel tempo (per fasce orarie) e nello spazio (specifici luoghi di destinazione). Questo servizio intercetta le esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai disabili (minori ed adulti) ed alle persone in situazioni di fragilità e di svantaggio socio-economico, promuovendo la rimozione degli ostacoli che gli stessi incontrano nella mobilità, dovuti all'impossibilità di disporre di mezzi propri e alla mancanza di una rete familiare in grado di garantire loro l'accompagnamento. Esso è erogato dal Comune della Spezia ai sensi dell'art. 8 lettera g) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 con il quale si prescrive la necessità di adottare a favore dell'integrazione sociale di persone disabili i *"provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici"* e dell'art. 18 (Trasporto pubblico locale) della Legge Regionale 12 aprile 1994, n. 19, nel quale si stabilisce espressamente che *"I Comuni e le Province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di handicap."*

Ricordando che ai sensi dell'art. 112 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."

Considerato che all'art. 2 del D.lgs. 201/2022 lettera c) si definiscono «servizi pubblici locali di rilevanza economica» [...] "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e "che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali[.].

Alla luce di quanto esposto sopra, si ritiene che il servizio di mobilità agevolata sia da considerarsi un servizio pubblico locale, di rilevanza economica, per vari fattori tra cui: il fine sociale perseguito che in questo caso coincide con l'integrazione e la coesione sociale di persone disabili, la suscettibilità del servizio ad essere svolto sul mercato a condizioni differenti in termini di qualità, accessibilità e continuità nel tempo, ed infine la compensazione economica della società erogatrice del servizio nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

## **PRINCIPALI DISPOSIZIONI COMUNITARIE E NAZIONALI SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Libro Verde sui servizi di interesse economico generale - COM (2003) 270.
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 106 - Principio di concorrenza (richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012).
- Direttiva 2014/24/UE - Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico.
- Direttiva 2014/25/UE - Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici.

## **ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA (NORMATIVA NAZIONALE TRASVERSALE)**

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici".
- Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - art. 14 comma 27 (Funzioni fondamentali dei Comuni).

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei SPL di rilevanza economica).
- D.lgs. 22 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

#### **NORMATIVA NAZIONALE DI SETTORE**

- D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada)
- DM 20 dicembre 1991, n. 448 (in GU 15 febbraio 1992, n. 38) Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.
- DPR 24 luglio 1996, n.503 " Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

#### **NORMATIVA REGIONALE DI SETTORE**

- Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari".
- Legge Regionale 12 aprile 1994 n. 19 "Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap".

#### **ATTI DI PROGRAMMAZIONE**

- Piano Sociale Integrato Regionale Liguria 2013-2015.
- Piano Sociosanitario Distrettuale 2013-2015.
- DUP 2023-2025

## **SEZIONE B**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE**

#### **B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio di mobilità agevolata, rientra tra gli interventi di natura socioassistenziale il cui obiettivo è quello di contribuire a garantire la piena integrazione del disabile nella società, garantendo la partecipazione degli stessi ai centri di riabilitazione pubblici, assicurando, altresì, nell'ambito delle proprie risorse ordinarie di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, (ex articolo 26, co. 2, L. 104/1992), garantendo l'inserimento ed integrazione sociale, (ex articolo 8, lett. G), della L. 104/1992), che prevedono provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici.

In ragione della complessa articolazione del servizio in esame, dovuta alla personalizzazione di destinazioni, calendari e orari, sulla base delle necessità del singolo utente, il servizio è attualmente esternalizzato in regime di appalto di servizi, dando atto che il Comune della Spezia non dispone di risorse umane e strumentali adeguate (personale e automezzi dedicati) alla sua gestione.

Le ultime procedure di affidamento, svoltesi negli anni, da ultimo 2017, in conformità alle norme disciplinanti la contrattualistica pubblica succedutesi nel tempo (D.lgs. n. 163/2006 e D.lgs. n. 50/2016) hanno avuto come esito costante l'aggiudicazione ad ATC Esercizio S.p.A. della Spezia, quale unica partecipante alle procedure di affidamento.

L'attuale appalto di servizi per la mobilità agevolata è in corso di scadenza e, per non pregiudicare la continuità dei servizi fino ad oggi erogati e rispondere ai nuovi fabbisogni derivanti dalle richieste dei vari centri riabilitativi del territorio, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento in gestione a terzi.

#### **PRESTAZIONI**

Il servizio di mobilità agevolata servizio comprende il trasporto di:

- 1) Adulti disabili - dall'indirizzo di ciascun utente ai Centri di socializzazione e riabilitazione indicati dai Servizi Sociali.

2) Minori disabili - dall'indirizzo di ciascun utente (abitazione/scuola) al Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI).

3) Persone seguite dai Servizi Sociali partecipanti ad attività collettive, principalmente, ma non unicamente, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Il totale dei km programmati, complessivamente per il trasporto ai punti 1,2 e 3, per ciascun anno solare ammonta a 60.000.

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE**

Sulla base delle informazioni ricevute dai Servizi Sociali, in osservanza delle norme di riferimento specifiche e particolari per il trasporto pubblico delle persone, l'impresa aggiudicataria elabora i **Piani di Servizio**, distintamente per i Centri di socializzazione, per la NPI, e per luoghi da definire, indicanti:

- i nominativi e gli indirizzi degli utenti e l'orario di carico di ciascuno;
- gli itinerari prescelti, la quantificazione della lunghezza chilometrica di ciascun itinerario;
- il tempo di percorrenza di ciascun itinerario;
- gli orari di arrivo/partenza ai/dai Centri/NPI/località individuate, con indicazione degli utenti che salgono/scendono;
- l'elenco dei mezzi, completo dei numeri di targa e delle copie delle carte di circolazione e delle polizze assicurative di ciascuno, inclusi i mezzi che saranno utilizzati per garantire la continuità del servizio in caso di fermo-macchina.

I mezzi utilizzati dovranno essere:

- in regola con tutte le norme relative alla circolazione, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione ed essere regolarmente immatricolati.
- Per il trasporto dei disabili ai Centri di socializzazione/NPI dovranno essere appositamente attrezzati secondo la normativa vigente, dotati di dispositivi idonei al sollevamento ed al trasporto di carrozzine.
- immatricolati non prima del 2017, di capienza adeguata, come documentata dalle carte di circolazione, escludendosi la possibilità di effettuare il servizio con trasportati in piedi.

Prima di intraprendere il servizio, il personale addetto al trasporto dovrà avere perfetta conoscenza dei tragitti, degli indirizzi degli utenti, degli orari e di eventuali accordi presi per la salita degli accompagnatori. Una copia del Piano di Servizio, riferita alla linea effettuata, dovrà sempre essere presente su ciascun mezzo.

Prima della partenza di ciascun mezzo il suo stato di funzionalità dovrà essere scrupolosamente verificato. L'autista, con l'ausilio dell'accompagnatore, dovrà sorvegliare accuratamente la fase di salita/discesa dal mezzo, garantendo in fase di discesa le modalità più idonee a verificare la presa in carico degli utenti minorenni; prima di riprendere la marcia dovrà accertarsi che tutti i trasportati siano seduti e, con l'ausilio dell'accompagnatore, che tali restino per tutto il tragitto. L'Impresa aggiudicataria dovrà considerare gli accompagnatori ed i familiari autorizzati come trasportati. Salvo diversi accordi tra il Comune e l'accompagnatore, quest'ultimo, in ciascun itinerario, all'andata sale sul mezzo contestualmente all'autista e scende presso il Centro/NPI; al ritorno l'accompagnatore sale sul mezzo presso il Centro/NPI e scende contestualmente all'ultimo utente.

Le tariffe del servizio a carico degli utenti sono stabilite ed introitate direttamente ed esclusivamente dal Comune; è fatto espresso divieto all'Impresa aggiudicataria di richiedere e di ricevere dagli utenti, a qualsiasi titolo, corrispettivi per il servizio svolto.

L'approvazione di ciascun Piano di Servizio da parte del Comune costituisce elemento essenziale per la definizione delle modalità di svolgimento del servizio ed è condizione per l'avvio delle prestazioni ed il riconoscimento dei corrispettivi spettanti all'Impresa aggiudicataria.

## **CONTENUTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEL SERVIZIO**

Nella tabella sottostante si dimostrano le voci di spesa che hanno dato origine alla base di gara e il relativo metodo di calcolo:

<b>Voci</b>	<b>IMPORTO annuo</b>	<b>IMPORTO triennale</b>	<b>IMPORTO triennale con Iva 10%</b>
<b>n. km</b>	<b>60.000 km</b>	<b>180.000 km</b>	-
<b>costi personale</b>	€ 174.399,22	€ 523.197,66	€ 575.517,43
<b>*costi generali</b>	€ 52.680,55	€ 158.041,65	€ 173.845,81
<b>oneri di sicurezza</b>	€ 100,00	€ 300,00	€ 330,00
<b>Totale</b>	<b>€ 227.179,77</b>	<b>€ 681.539,31</b>	<b>€ 749.693,24</b>

**BASE DI GARA al netto Iva = € 681.539,31**

**costo al km= € 3,78**

**\*costi generali = carburante, manutenzioni, premi assicurativi, servizio di pulizia/sanificazione, altri costi amministrativi, altri oneri per automezzi, altri oneri di gestione, reddito operativo.**

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, si prevede un importo di **€ 10.223,09** per la costituzione del fondo per incentivi per funzioni tecniche, pari al 1,5% dell'importo posto a base di gara.

Ai sensi della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, si prevede altresì un importo di **€ 660,00** ai fini del pagamento del contributo di autofinanziamento.

## **B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

Dato che la norma in materia fa riferimento agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può

essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come " l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza. Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007).

In *secundis*, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese. Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente

accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni

economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. Pertanto, sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale ai fini della presente relazione è opportuno evidenziare che, atteso i superiori interessi pubblici, a supporto dell'autonomia dei disabili, alla mobilità ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre al gestore specifici obblighi di servizio pubblico. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, rimesso alle definizioni dell'ente, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio sulla qualità delle prestazioni; in particolare tali esigenze giustificano, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, la definizione degli *standard* qualitativi e quantitativi di funzionamento a beneficio dell'utenza.

Si tratta quindi di obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio. Il contratto di servizio prevedrà che il servizio di mobilità agevolata da considerarsi di pubblico interesse, non possa essere interrotto. Le interruzioni del servizio dovute a forza maggiore sono ammesse solo dopo che l'appaltatore avrà esperito ogni tentativo per lo svolgimento del servizio.

Per quanto riguarda la compensazione economica, se l'operatore economico chiamato a gestire un servizio pubblico agisse in maniera del tutto scevra da condizionamenti derivanti dalla "mission" particolare che la natura del servizio pubblico impone esso potrebbe far dipendere la propria offerta esclusivamente dalle regole economiche che governano l'incontro tra la domanda e l'offerta; per questo il committente, in quanto soggetto cui compete la tutela dell'interesse pubblico, è tenuto a riequilibrare lo scompenso economico gravante sul gestore con delle compensazioni economiche a suo vantaggio qualora la prestazione universale non operi in un mercato remunerativo della medesima, al fine di consentirne la fornitura secondo le prescrizioni fondamentali che precedono. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha messo a punto, soprattutto con la sentenza *Altmark*, i principi relativi alle compensazioni economiche evidenziando, in particolare, che *"la compensazione non può eccedere quanto*

*necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento".* In ogni caso la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Come evidenziato nella presente relazione, il servizio di mobilità agevolata risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerato mera attività strumentale per l'amministrazione locale poiché eroga un servizio alla collettività finanziato dalla contribuzione degli utenti sulla base delle tariffe definite dall'ente.

## **SEZIONE C**

### **MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

Tenuto conto che il D.lgs. 201/2022 all'art. 14 prevede le seguenti modalità di affidamento dei servizi pubblici locali:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica
- b) affidamento a società mista
- c) affidamento a società in house
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali

Il Comune della Spezia ritiene che, nel caso di specie, lo strumento dell'appalto di servizi sia la più adeguata forma di affidamento del servizio, consentendo attraverso la concorrenzialità tra operatori economici, la comparazione di progettualità qualificate e specializzate, con l'obiettivo di selezionare la proposta che esprima la maggiore capacità tecnico/professionale utilizzando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la centralità degli aspetti qualitativi del servizio determina altresì la scelta di attribuire l' 70% del punteggio disponibile per la valutazione delle offerte alla parte di esse contenente gli elementi tecnico/progettuali ed il restante 30% alla parte relativa al prezzo. Nell'ambito del punteggio destinato alla valutazione della parte tecnica delle offerte viene attribuito adeguato rilievo a proposte migliorative ed innovative del servizio, nella costante ricerca del continuo sviluppo quali/quantitativo degli interventi offerti.

## **SEZIONE D**

### **ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA**

La modalità di affidamento prescelta si motiva in termini di efficacia ed economicità per la natura progettuale delle prestazioni da effettuare. Per ogni persona è predisposta una presa in carico personale e la definizione di un progetto sulla base dei bisogni rilevati (con particolare riguardo alla situazione personale, familiare e socio-ambientale) per questo le prestazioni devono essere assicurate ad ogni utente, in maniera continuativa, da parte di personale qualificato, costantemente aggiornato e dotato di adeguati strumenti operativi.

Di conseguenza la forma dell'appalto offre massime garanzie che derivano dalla specializzazione dell'organizzazione e della prestazione, che consente di ottimizzare qualità e rendimento e di ottenere economie di scala contenendo i costi di produzione del servizio e dalla natura del rapporto di lavoro privato, che consente:

- rapidità ed efficacia nell'adattare l'organico degli addetti al numero dei piani di lavoro personalizzati elaborati dai servizi sociali
- certezza e tempestività nel garantire la continuità negli interventi in caso di assenza del personale titolare dei casi, indipendentemente dalla sua durata e causa
- efficienza della pianificazione ed esecuzione degli interventi formativi necessari per aggiornare il personale e rispondere adeguatamente ai bisogni della tipologia dell'utenza territoriale.

La forma del contratto d'appalto, peraltro, consente interamente l'esplicitarsi delle attività di progettazione, decisione, verifica e controllo della qualità del servizio offerto proprie del titolare, consentendo al Comune della Spezia di concentrare su questi aspetti fondamentali le proprie risorse organizzative.

Il Dirigente Servizi Sociosanitari  
Dott.ssa Stefania Branchini